

(N. 1311)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1950

Elevazione della misura del contributo dovuto alla « Cassa ufficiali » della Guardia di finanza e modifica delle disposizioni relative alla corresponsione dell'indennità supplementare agli ufficiali del Corpo.

ONOREVOLI SENATORI. — L'allegato disegno di legge apporta alcune modifiche alle disposizioni legislative che regolano la Cassa ufficiali della Guardia di finanza, ente costituito, a simiglianza della Cassa ufficiali dell'Esercito, per corrispondere agli ufficiali del Corpo che cessano dal servizio una indennità di buonuscita « supplementare » pari a quella corrisposta dall'E.N.P.A.S. (Opera di Previdenza) a tutti i dipendenti civili e militari dello Stato, liquidandola sulla base dell'ultimo stipendio percepito e degli anni di servizio prestati.

È da tener presente al riguardo che l'Opera di Previdenza, dato l'aumento dei contributi in suo favore — elevati dall'uno per cento all'uno e mezzo per cento dello stipendio — e del largo

concorso dello Stato, è stata recentemente in grado di raddoppiare l'ammontare della propria indennità di buonuscita, mentre la Cassa ufficiali del Corpo, al contrario, si è vista costretta, specialmente in seguito agli aumenti degli stipendi del 1° giugno 1947, che avrebbero comportato liquidazioni eccessive per il suo modesto patrimonio, a modificare in senso restrittivo le modalità per il calcolo della indennità.

Poichè è invece opportuno assistere più adeguatamente gli ufficiali che cessano dal servizio permanente e d'altra parte la sola fonte di entrata per la Cassa è costituita dai contributi degli ufficiali, escluso ogni aiuto dello Stato, sembra che per elevare l'ammon-

tare della indennità supplementare non possa farsi altro che elevare dall'uno per cento al due per cento dello stipendio i contributi stessi, al che si provvede con l'articolo 1 del disegno di legge allegato.

I restanti articoli del progetto - non abbisognevoli nel dettaglio di particolari illustrazioni - modificano le disposizioni vigenti al

fine di attenuare le difficoltà economiche che l'ufficiale incontra allorquando lascia effettivamente il servizio attivo e, perciò si dispone che l'indennità di buonuscita sia liquidata all'atto della cessazione dal servizio permanente anzichè al termine dell'ausiliaria, e si dettano le conseguenti norme transitorie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La ritenuta a favore della «Cassa ufficiali» della Guardia di finanza, cui sono soggetti - per effetto delle disposizioni in vigore - gli ufficiali del Corpo durante la permanenza nelle posizioni per le quali è obbligatorio il versamento del contributo, è stabilita nella misura del 2 per cento sullo stipendio, intero o ridotto, che percepiscono.

Alla stessa ritenuta sull'ultimo stipendio intero percepito sono sottoposti gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri che, all'atto del collocamento in detta posizione, chiedano di continuare a pagare il contributo su tale ultimo stipendio.

Art. 2.

L'indennità, che la Cassa corrisponde ai sensi delle vigenti disposizioni, è liquidata agli ufficiali che ne hanno diritto all'atto del loro collocamento in ausiliaria od in altra posizione di congedo, purchè abbiano titolo a trattamento di quiescenza.

Agli ufficiali, collocati nelle predette posizioni prima del raggiungimento dei sei anni stabiliti per il diritto all'indennità, competono tanti sestimi dell'indennità che spetterebbe loro al compimento del periodo minimo suddetto quanti sono gli anni di effettivo versamento del contributo, calcolando per intero le frazioni di anno superiori a sei mesi.

Art. 3.

L'indennità dovuta all'ufficiale collocato in ausiliaria od in altra posizione di congedo, deceduto prima della riscossione di essa, è corrisposta agli eredi.

Art. 4.

Gli ufficiali richiamati in servizio dall'ausiliaria o da altra posizione di congedo hanno

diritto al termine del richiamo ad una nuova liquidazione in sostituzione di quella originaria ed alla conseguente riscossione della differenza tra la nuova e la vecchia liquidazione, sempre che durante il richiamo stesso abbiano versato il contributo a favore della Cassa.

La nuova liquidazione viene eseguita sulla base degli stessi elementi di calcolo di quella originaria, salvo a tener conto del maggior periodo computabile per effetto del richiamo.

Se la differenza tra le due liquidazioni risulta inferiore all'ammontare dei contributi versati durante il richiamo aumentati degli interessi composti del 6 per cento (capitalizzazione annuale), sono rimborsati tali contributi maggiorati dei predetti interessi.

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 14 *novies* (aggiunto) della legge 21 dicembre 1931, n. 1710 ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge sono abrogati.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 6.

Agli ufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge siano già in ausiliaria od in altra posizione di congedo, l'indennità è liquidata nel più breve tempo consentito dalle disponibilità finanziarie della Cassa ufficiali e comunque non oltre tre anni dalla data suddetta, dando la precedenza a coloro che da più lungo tempo si trovano nelle predette posizioni.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.